

**INCONTRO GMR - ISPRA del 22/2/2013**  
**relativamente al Regolamento n. 1179/2012 (EoW vetro)**

Presenti: Giovanni Serpella e Federico Gritti (GMR), Letizia Nepi e Dario Cesaretti (FISE UNIRE), Rosanna Laraia e Dr.Mondo (ISPRA)

L'incontro è stato richiesto dall'Associazione GMR per discutere delle problematiche applicative del Reg. n. 1179/2012 recante criteri in base ai quali il rottame di vetro cessa di essere rifiuto, facendo seguito ad un precedente incontro svoltosi a luglio, appena prima dell'approvazione dello stesso Regolamento.

La Dott.ssa Laraia, Responsabile del servizio rifiuti di ISPRA, in apertura ha fornito un inquadramento generale sul Regolamento confrontandolo con i precedenti criteri previsti dal DM 5 febbraio 1998. Il Regolamento, dal punto di vista dei criteri qualitativi che devono presentare i materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento del vetro, si presenta meno restrittivo rispetto al DM; tuttavia esso risulta molto più condizionante sia per le attività da cui possono provenire i rifiuti in ingresso, sia per il fatto che i possibili sbocchi sono limitati esclusivamente al vetro pronto al forno destinato ad un processo di rifusione, mentre nel caso del DM 5 febbraio 1998 lo status di MPS poteva essere ottenuto dai rottami di vetro per vari scopi. Dall'entrata in vigore del Regolamento (11 giugno 2013) le imprese autorizzate secondo la procedura semplificata prevista dal DM potranno continuare ad operare nello stesso regime, con la differenza che al termine del processo non otterranno più una MPS ma un *rifiuto*. Inoltre, non sono più applicabili alla produzione di EoW i limiti quantitativi di capacità dell'impianto previsti dall'Allegato IV al Dm 5 febbraio 1998.

Per quanto riguarda il momento in cui avviene il passaggio da rifiuto a EoW, il Regolamento lo individua nella "cessione", ovvero nel trasferimento del materiale (ferme restando le prescrizioni dettate dal regolamento, ovvero: possesso dei requisiti, sistema di gestione, dichiarazione di conformità ecc.) da parte del suo produttore al successivo detentore che lo destina ad un processo di rifusione. Pertanto il rottame di vetro è qualificabile come EoW quando *lascia* l'impianto di produzione (non prima).

Il dott. Serpella ed il dott. Gritti hanno evidenziato le difficoltà, da un punto di vista autorizzativo e quindi gestionale, che tale interpretazione comporta per l'operatività delle imprese: nelle autorizzazioni ordinarie normalmente vengono previste aree per lo stoccaggio dei rifiuti (le Province della Regione Lombardia prescrivono che questi vengano stoccati in aree coperte, impermeabili ecc., oltre ad assoggettarli a garanzia finanziaria) e aree per il deposito delle MPS, per quantitativi commisurati alle capacità max autorizzate.

Inoltre i rappresentanti GMR evidenziano come un eventuale rallentamento del mercato (riduzione dei ritiri da parte delle vetrerie), dovendo considerare - all'interno dell'impianto - l'EoW come rifiuto, porterebbe all'impossibilità per le imprese di trattamento di gestire lo stoccaggio del pronto al forno con la flessibilità garantita da una MPS, con la conseguenza di dover fermare il materiale in ingresso e le lavorazioni al fine di non superare i quantitativi autorizzati, mettendo così in crisi l'intero sistema.

Pertanto, andrebbero modificate le autorizzazioni e ciò potrebbe richiedere tempo soprattutto nella misura in cui la variazione si configuri come modifica sostanziale.

Sul punto ISPRA ha ricordato che anche per il Reg. n. 333 (EoW metalli) si era reso necessario un adeguamento del titolo autorizzativo: quanto alla forma in cui questo potrebbe essere richiesto dall'impresa (anche tramite una semplice comunicazione), non spetta all'ISPRA fornire tali indicazioni, bensì alla Conferenza Unificata, trattandosi di competenza delegata alle Regioni o alle Province. A suo avviso comunque non si è di fronte ad una modifica sostanziale, ma ad un semplice adeguamento formale

conseguente all'entrata in vigore di un Regolamento europeo, e su questo si è dichiarata disponibile per approfondimenti, invitando le aziende a prendere contatti con le Province di riferimento per affrontare le tale questione e conoscere il loro punto di vista.

Serpella ha poi richiesto delucidazioni sulla forma che la dichiarazione di conformità, che deve accompagnare ogni partita dal trasporto fino all'arrivo all'impianto, debba presentare. Attualmente il materiale ottenuto dal processo di trattamento, essendo una MPS, viene trasportato con il solo Documento di Trasporto (DDT): sarebbe possibile modificare il DDT o la Dichiarazione di Conformità in modo da ottenere un unico documento che contenga tutte le informazione necessarie? Su tale aspetto ISPRA non ha lasciato spazio all'uso di documenti diversi dallo schema previsto nel Regolamento, anche se contenenti tutte le informazioni ivi richieste: pertanto ha ritenuto che sia necessario consegnare al trasportatore entrambi i documenti separati.

Infine, sono stati richiesti chiarimenti in merito al punto 2.1, dell'allegato I del Regolamento, e in particolare sulla frase *"Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione."* E' evidente infatti che se il cittadino getta nella raccolta differenziata vetro contenente piombo o altri tipi di vetro non contemplati, il gestore dell'impianto di trattamento non può esserne ritenuto responsabile. La Dott.ssa Laraia ha concordato su questo aspetto sottolineando appunto come, sempre allo stesso punto 2.1, sia previsto che *"I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro"* e giustificando così l'eventuale presenza di vetro contenente piombo. Inoltre ha affermato che tali tipologie di vetro contenenti piombo non devono risultare a seguito di un'ispezione visiva e quindi le loro quantità, all'interno di una partita, non devono essere significative.

Per quanto riguarda i flussi in ingresso (punto 2.2 dell'Allegato I, secondo cui *"I rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione"*) la D.ssa Laraia ha chiarito che:

- Per quanto riguarda i rifiuti in vetro da raccolta indifferenziata, essi non possono essere destinati alla produzione di EoW, ma potranno continuare ad essere trattati in impianti autorizzati per la produzione di rottame da qualificare rifiuto;
- Per quanto riguarda la frazione c.d. "fine" (sabbia di vetro) da processi di selezione (CER 19 12 05), anche questa non potrà essere destinata alla produzione di EoW ma resterà rifiuto anche dopo trattamento;
- Per quanto riguarda alcune tipologie di rifiuti sanitari fino ad oggi ricompresi nel Dm (ad es. bottiglie per flebo) per le quali si sono organizzati specifici circuiti di raccolta come rifiuti assimilati, ancorchè separati dalle altre raccolte, e che sono particolarmente richieste per la qualità di vetro chiaro, esse ugualmente d'ora in poi non potranno più essere usate per la produzione di EoW, in considerazione della loro origine, e quindi rimarranno rifiuti.

Per tutti questi rifiuti, gli impianti successivi alla piattaforma (incluse le vetrerie) dovranno quindi essere in possesso di autorizzazione ordinaria o semplificata per il trattamento/riciclo.

Infine, la Dott.ssa Laraia ha sottolineato come il nuovo Regolamento escluda molte delle destinazione previste dal DM 5 febbraio 1998 per le MPS-vetro (es.: industria ceramica e dei laterizi, rilevati ecc.). Questi ulteriori sbocchi possono continuare ad esistere ma il materiale prodotto dalle operazioni di trattamento non potrà essere qualificato come MPS e il suo utilizzo dovrà essere autorizzato in regime dei rifiuti. Inoltre il soggetto che lo utilizzerà in queste condizioni dovrà darne comunicazione all'Autorità competente.